

D. D. G. n. 3964

Area 6

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Cimò, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il DDG 2163 del 30/03/2016 con il quale sono state approvate le “DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI” del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2016, pubblicato nella GURI del 21 marzo 2016, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

CONSIDERATO che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli appalti pubblici;

VISTA la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono state stabilite gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

TENUTO CONTO della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri di utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie strutture, a meno che non si applicano norme più restrittive;

RITENUTO opportuno, in applicazione del principio di proporzionalità, adeguare la normativa regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'impegno a rispettare la normativa in materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato “A” al presente decreto prevedendo che, nel caso di violazione di impegno a rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare – come dettagliato nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, prevedendo che, nel caso di violazione di impegno a rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013;

Art. 2

di dare atto che per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.

Di dare atto altresì che – in assenza di diversa disposizione contenuta nell'allegato approvato con il presente provvedimento - restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati;

Art. 3

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione

Palermo, lì 13 giugno 2016

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Cimò

PSR Sicilia 2014/2020

Determinazione delle percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

Allegato A al DDG n. 3964 del 13/6/2016

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non applichino norme più restrittive.

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni del 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 10%, 25% o 100%).

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

Si ritiene, pertanto, necessario conformare la normativa regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'impegno a rispettare la normativa in materia di contratti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione.

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto.

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione.

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014).

Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione.

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate.

Di seguito si riportano le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici.

PSR Sicilia - PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITA' E RELATIVI TASSI DI RETTIFICHE FINANZIARIE

Decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013

Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Irregolarità	Base giuridica	Descrizione irregolarità	Percentuale di riduzione
1	Mancata pubblicazione del bando di gara.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Articoli 35 e 58 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 42 direttiva 2004/17/CE</p> <p>Sezione 2.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione N. 2006/C 179/02)</p>	<p>Il bando di gara non è stato pubblicato secondo le norme pertinenti (esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), ove ciò sia richiesto dalle Direttive.</p>	<p>100% - mancata pubblicazione del bando di gara</p> <hr/> <p>25% - se la pubblicazione di un bando di gara è richiesta dalle Direttive e il bando di gara non è stato pubblicato nella GUUE ma è stato pubblicato in modo da garantire a un operatore economico situato in un altro Stato Membro di accedere a informazioni adeguate per quanto riguarda l'appalto pubblico prima che sia aggiudicato, così da essere in un grado di presentare un'offerta o di esprimere il suo interesse a partecipare per ottenere tale contratto. In pratica, questo significa che ciascun bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (rispettando la legislazione nazionale e la normativa in materia) o che gli standard di base per la pubblicazione dei bandi di gara sono stati rispettati. Per maggiori dettagli su questi standard, vedere la sezione 2.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02</p>

2	Frazionamento di contratti di lavori, servizi, forniture.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 9(3) direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 17(2) direttiva 2004/17/CE)</p>	<p>Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o servizi è stato frazionato con la conseguente esclusione dall'applicazione delle direttive, cioè, evitando la sua pubblicazione nella GU dell'UE per l'intera serie di lavori, servizi o forniture.</p>	<p>100% - mancata pubblicazione del bando di gara</p> <hr/> <p>25% - se la pubblicazione di un bando di gara è richiesta dalle Direttive e il bando di gara non è stato pubblicato nella GUUE ma è stato pubblicato in modo da garantire a un operatore economico situato in un altro Stato Membro di accedere a informazioni adeguate per quanto riguarda l'appalto pubblico prima che sia aggiudicato, così da essere in un grado di presentare un'offerta o di esprimere il suo interesse a partecipare per ottenere tale contratto. In pratica, questo significa che ciascun bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (rispettando la legislazione nazionale e la normativa in materia) o che gli standard di base per la pubblicazione dei bandi di gara sono stati rispettati.</p> <p>Per maggiori dettagli su questi standard, vedere la sezione 2.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02</p>
3	Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte e delle domande.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 38 della Direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 45 della Direttiva 2004/17/CE)</p>	<p>I termini per la ricezione delle offerte (o per la ricezione delle domande di partecipazione) sono stati inferiori ai limiti previsti dalle Direttive.</p>	<p>25% - se la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione è stata disposta in misura $\geq 50\%$ rispetto al termine previsto dalle direttive</p> <hr/> <p>10% - se la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione è stata disposta in misura $\geq 30\%$ rispetto al termine previsto dalle direttive</p> <hr/> <p>5% - se la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione è stata disposta in misura $< 30\%$ e $> 10\%$ rispetto al termine previsto dalle direttive</p>

				<hr/> <p>2% - se la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione è stata disposta in misura =<10% rispetto al termine previsto dalle direttive</p>
4	<p>Tempo insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara.</p>	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 39(1) della Direttiva 2004/18/CE Art. 46(1) della Direttiva 2004/18/CE)</p>	<p>Il tempo per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara è troppo breve, creando così un ostacolo ingiustificato all'avvio degli appalti pubblici in modo competitivo.</p>	<p>25% - se il tempo che i potenziali offerenti /candidati hanno per ottenere la documentazione di gara è < 50% dei termini per ricevere le offerte (in linea con le disposizioni in materia)</p> <hr/> <p>10% - se il tempo che i potenziali offerenti /candidati hanno per ottenere la documentazione di gara è <50% e <60% rispetto ai termini per ricevere le offerte (in linea con le disposizioni in materia)</p> <hr/> <p>5% - se il tempo che i potenziali offerenti/candidati hanno per ottenere la documentazione di gara è >60% e <all'80% dei termini per la ricezione delle offerte (in linea con le disposizioni in materia)</p>
5	<p>Mancata pubblicazione dell'estensione dei termini per la ricezione delle offerte e delle richieste di partecipazione.</p>	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 2 e art. 38(7) della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 e 45(9) della Direttiva 2004/17/CE)</p>	<p>I termini per la ricezione delle offerte (o di ricezione delle domande di partecipazione) sono stati estesi senza la relativa pubblicazione in conformità alle norme pertinenti (cioè pubblicazione nella GUUE qualora l'appalto rientri nell'ambito di applicazione delle Direttive)</p>	<p>10% - Mancata pubblicazione della rettifica dei termini per la ricezione delle offerte e delle richieste di partecipazione.</p> <hr/> <p>5 % - pubblicazione della rettifica dei termini in difformità rispetto alle norme pertinenti.</p>

6	Casi ingiustificati di ricorso alla procedura negoziata con precedente pubblicazione di un bando di gara.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 30(1) della Direttiva 2004/18/CE)</p>	L'Ente appaltante aggiudica un appalto pubblico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ma tale procedura non è ammessa dalle pertinenti disposizioni.	25% - ricorso alla procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, in ipotesi non ammesse dalle pertinenti disposizioni
7	Mancata indicazione dei criteri di selezione e aggiudicazione (e loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Articoli 36, 44, da 45 a 50 e 53 della Direttiva 2004/18/CE e allegati VII-A (bandi di gara pubblici: punti 17 e 23) e VII-B (concessioni di lavori pubblici avvisi: punto 5) della stessa.</p> <p>Articoli 42, 54 e 55 e all'allegato XIII direttiva 2004/17/CE)</p>	<p>Il bando di gara non ha definito i criteri di selezione.</p> <p>e / o</p> <p>né il bando di gara né il capitolato d'oneri descrivono in modo dettagliato i criteri di aggiudicazione nonché la loro ponderazione.</p>	<p>25% - assenza dei criteri di selezione nel bando di gara oppure se i criteri di selezione/aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri con dettagli insufficienti sono =100% di quelli complessivamente presenti</p> <hr/> <p>10% - se i criteri di selezione/aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri con dettagli insufficienti sono < 100% e >=50% di quelli complessivamente presenti</p> <hr/> <p>5% - se i criteri di selezione/aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri con dettagli insufficienti sono <50% di quelli complessivamente presenti</p>
8	Criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p>	Casi in cui gli operatori sono stati distolti dal presentare offerte a causa di criteri di selezione e/o	25% - presenza nel bando di gara o nei documenti di gara di criteri di selezione/di aggiudicazione illegittimi e/o discriminatori =100% di quelli complessivamente presenti

	fissati nel bando di gara o nei documenti di gara.	(Articoli da 45 a 50 e 53 della Direttiva 2004/18/CE Articoli 54 e 55 della Direttiva 2004/17/CE)	aggiudicazione illegali definiti nel bando di gara o nei documenti di gara.	10% - se i criteri di selezione/aggiudicazione indicati nel bando di gara/documenti di gara illegittimi o discriminatori sono <100% e >=50% di quelli complessivamente presenti 5% - se i criteri di selezione/aggiudicazione indicati nel bando di gara/documenti di gara illegittimi o discriminatori sono <50% di quelli complessivamente presenti
9	Criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto del contratto	<i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i> (Art. 44 (2) della Direttiva 2004/18/CE Articolo 54(2) della Direttiva 2004/17/CE)	Quando si può dimostrare che i livelli minimi di capacità delle abilità per un contratto specifico non sono pertinenti né proporzionati all'oggetto del contratto, tali da non garantire pari accesso agli offerenti o aventi l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'avvio di appalti pubblici competitivi.	25% - presenza di criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto del contratto =100% di quelli complessivamente presenti 10% - se i criteri di selezione indicati nel bando di gara/capitolato d'onere non pertinenti o non proporzionati all'oggetto del contratto sono <100% e >=50% di quelli complessivamente presenti 5% - se i criteri di selezione indicati nel bando di gara/capitolato d'onere non pertinenti o non proporzionati all'oggetto del contratto sono < 50% di quelli complessivamente presenti
10	Specifiche tecniche discriminatorie.	<i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i> (Art. 23 (2) della Direttiva 2004/18/CE Articolo 34(2) della Direttiva 2004/17/CE)	Definizione di norme tecniche che sono troppo specifiche, tali da non garantire pari accesso agli offerenti o avente l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici competitivi.	25% - presenza di specifiche tecniche discriminatorie =100% di quelle complessivamente presenti 10% - se le specifiche tecniche discriminatorie sono <100% e >=50% di quelle complessivamente presenti. 5% - se le specifiche tecniche discriminatorie sono <50% di quelle complessivamente presenti

11	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 2 direttiva 2004/18/CE Art. 10 direttiva 2004/17/CE Casi C-340/02 (Commissione/Francia) e C-299/08 (Commissione/Francia))</p>	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto.	<p>10% - descrizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente sia nel capitolato d'onere che nel bando di gara in misura \geq 50% del valore complessivo dell'appalto</p> <hr/> <p>5% - descrizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente sia nel capitolato d'onere che nel bando di gara in misura $<$ 50% del valore complessivo dell'appalto</p> <hr/> <p>Nel caso in cui le opere realizzate non sono state pubblicate, l'importo corrispondente è soggetto ad una rettifica del 100%</p>
----	--	---	--	--

Valutazione delle offerte

N.	Irregolarità	Base giuridica	Descrizione irregolarità	Percentuale di riduzione
12	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente accettazione errata degli offerenti o errato rigetto degli offerenti.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 2 e art. 44 (1) della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 e art. 54 (2), della Direttiva 2004/17/CE)</p>	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerenti che non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati. Oppure rigetto degli offerenti che sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati.	<p>25% - modifica = 100% dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte</p> <hr/> <p>10% - modifica <100 e >= 50% dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte</p> <hr/> <p>5% - modifica < 50% dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte</p>
13	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente errato rigetto degli offerenti.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Articoli 2 e 44 (1) della Direttiva 2004/18/CE Articoli 10 e 54 (2), della Direttiva 2004/17/CE)</p>	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente rigetto degli offerenti che sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati.	<p>25% - modifica = 100% dei criteri di selezione disposta dopo l'apertura delle offerte</p> <hr/> <p>10% - modifica <100 e >= 50% dei criteri di selezione complessivamente presenti dopo l'apertura delle offerte</p> <hr/> <p>5% - modifica < 50% dei criteri di selezione complessivamente presenti dopo l'apertura delle offerte</p>
14	Valutazione degli offerenti/candidati adottando criteri di selezione o aggiudicazione illegali.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 53 della Direttiva</p>	Durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione, o i criteri di aggiudicazione (o relativi	<p>25% - presenza di criteri di selezione/aggiudicazione illegittimi =100% rispetto ai criteri complessivamente presenti</p> <hr/> <p>10% - presenza di criteri di selezione/aggiudicazione</p>

		2004/18/CE Art. 55 della Direttiva 2004/17/CE)	sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri non sono stati seguiti, con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione o di selezione Esempio: I sottocriteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto non sono correlati ai criteri di aggiudicazione indicati nel bando/appalto del contratto.	illegittimi <100% e >=50% rispetto ai criteri complessivamente presenti 5% - presenza di criteri di selezione/aggiudicazione illegittimi < 50% rispetto ai criteri complessivamente presenti
15	Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento in sede di valutazione.	<i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i> (Art. 2 e 43 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE)	La pista di controllo relativa in particolare al punteggio dato ad ogni offerta non è chiara/trasparente/giustificata o è inesistente. e / o La relazione di valutazione non esiste o non contiene tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni in materia.	25% - Pista di controllo e relazione di valutazione assenti oppure pista di controllo /relazione con presenza di punteggi/elementi di valutazione non chiari/trasparenti giustificati= 100% rispetto ai criteri complessivamente presenti 10% - Pista di controllo e relazione di valutazione assenti oppure pista di controllo /relazione con presenza di punteggi/elementi di valutazione non chiari/trasparenti giustificati < 100% e >=050% rispetto ai criteri complessivamente presenti 5% - Pista di controllo e relazione di valutazione assenti oppure pista di controllo /relazione con presenza di punteggi/elementi di valutazione non chiari/trasparenti

				giustificati < 50% rispetto ai criteri complessivamente presenti
16	Modifica di una gara durante la valutazione.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE)</p>	L'amministrazione aggiudicatrice permette ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte.	<p>25% - modifica = 100% dell'offerta nel corso della fase di valutazione</p> <hr/> <p>10% - modifica < 100% e >=050% dell'offerta nel corso della fase di valutazione</p> <hr/> <p>5% - modifica < 50% dell'offerta nel corso della fase di valutazione</p>
17	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE)</p>	Nell'ambito di una procedura aperta o ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.	<p>25% - modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in misura =100% del valore dell'appalto</p> <hr/> <p>10% - modifica parziale delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in misura <100% e >50% del valore dell'appalto</p> <hr/> <p>5% - modifica parziale delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in misura < 50% del valore dell'appalto</p>
18	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara con la sostanziale modifica delle	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i></p>	Nell'ambito di una procedura di negoziazione con previa pubblicazione di un bando di gara, le condizioni iniziali del	<p>25% - alterazione parziale delle condizioni iniziali del contratto in misura =100% del valore dell'appalto</p> <hr/> <p>10% - alterazione parziale delle condizioni iniziali del</p>

	condizioni stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	<i>Direttiva 2014/23/UE</i> (Art. 30 della Direttiva 2004/18/CE)	contratto sono state sostanzialmente alterate, giustificando così la pubblicazione di un nuovo bando di gara.	contratto in misura <100% e >= 50% del valore dell'appalto 5% - alterazione parziale delle condizioni iniziali del contratto in misura < 50% del valore dell'appalto
19	Rifiuto delle offerte anormalmente basse.	<i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i> (Art. 55 della Direttiva 2004/18/CE Art. 57 della Direttiva 2004/17/CE)	Le offerte appaiono anormalmente basse rispetto ai beni, lavori o servizi; l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni necessarie in merito agli elementi costitutivi dell'offerta che considera rilevanti.	25% - mancata richiesta di precisazioni
20	Conflitto d'interesse.	<i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i> (Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE)	Quando un conflitto di interesse è stato stabilito da un'un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa competente, sia da parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	100% - presenza di conflitto di interesse stabilito da una autorità giudiziaria o amministrativa competente

Attuazione del contratto

N.	Irregolarità	Base giuridica	Descrizione irregolarità	Percentuale di riduzione
21	Modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE</p> <p>Giurisprudenza: Causa C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] Racc. I-3801 commi 116 e 118 Causa C-340/02, <i>Commissione contro Francia</i> [2004] Racc. I-9845 Causa C-91/08, Wall AG, [2010] Racc. I-2815)</p>	Gli elementi essenziali dell'aggiudicazione del contratto includono ma non sono limitati al prezzo, alla natura dei lavori, alla durata, ai termini di pagamento, ai materiali usati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso basata su ciò che è un elemento essenziale.	25% - più il valore dell'ammontare aggiuntivo del contratto risultante dalla sostanziale modifica degli elementi contrattuali.
22	Riduzione dell'oggetto del contratto.	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>Art. 2 direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE</p>	Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle direttive ma ha subito successivamente una riduzione dell'oggetto del contratto.	Il valore della riduzione dell'oggetto più 25% del valore dell'oggetto finale (solo quando la riduzione dell'oggetto del contratto è sostanziale).

23	<p>Aggiudicazione di contratti aggiuntivi di lavori/servizi/forniture (se tale aggiudicazione costituisce una sostanziale modifica ai termini originali del contratto) senza ricorrere a gara in assenza di una delle seguenti condizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili; - circostanza impreviste per opere, servizi, forniture complementari. 	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Punto 1 (c), e punto 4 (a) art. 31 della Direttiva 2004/18/CE)</p>	<p>Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni in materia, ma è stato seguito da una o più contratti aggiuntivi di opere/servizi/forniture</p> <p>I contratti aggiuntivi (con o senza formalizzazione per iscritto) sono stati assegnati senza rispettare le disposizioni delle Direttive(ad esempio le disposizioni relative alla procedure negoziate senza pubblicazione per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili, o per l'aggiudicazione di forniture, lavori e servizi complementari).</p>	<p>100% - del valore dei contratti integrativi. Quando il totale dei contratti aggiuntivi di lavori/servizi/ forniture (anche se non formalizzato per iscritto) assegnati senza rispettare le disposizioni delle Direttive non supera le soglie delle Direttive e il 50% del valore del contratto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%.</p>
24	<p>Lavori o servizi aggiuntivi superiori al limite stabilito dalle disposizioni in materia</p>	<p><i>Direttiva 2014/25/UE</i> <i>Direttiva 2014/24/UE</i> <i>Direttiva 2014/23/UE</i></p> <p>(Ultimo comma del § 4 (a) art. 31 della Direttiva 2004/18/CE)</p>	<p>Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni delle Direttive, ma è stato seguito da uno o più contratti integrativi che superano il valore del contratto iniziale di oltre il 50%</p>	<p>100% dell'importo eccedente il 50% del valore del contratto originario</p>